



# **COMUNE DI CARLOFORTE**

*Provincia Sud Sardegna*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA DI SAN PIETRO**

### **Art. 1**

#### **Istituzione del contributo di sbarco**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 33 della L. n° 221 del 28/12/2015, che ha sostituito l'art.4 del D.Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti: il presupposto, i soggetti passivi del contributo di sbarco, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e di ogni altro vettore pubblico e privato e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il contributo di sbarco è istituito a seguito di specifica deliberazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale verrà stabilito il periodo di vigenza annuale e la data di decorrenza del contributo.

### **Art. 2**

#### **Soggetti al contributo di sbarco**

1. Il contributo di sbarco è alternativo alla tassa di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 della L. n° 221 del 28/12/2015.
2. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica la quale, per giungere sul territorio del Comune di Carloforte, utilizzi vettori che forniscano collegamenti di linea o vettori aereonaviganti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

### **Art. 3**

#### **Riscossione del contributo**

1. Il contributo di sbarco è dovuto per ogni singolo passeggero e dovrà essere riscosso nel periodo compreso dal 1 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.

2. La misura del contributo in 1^ applicazione, è pari a:

- € 0,50 nel periodo che va dal 01 novembre al 31 marzo
- € 1,50 per i mesi di Aprile , Maggio, Giugno, Settembre ed Ottobre
- € 2,00 dal 1 Luglio al 31 Luglio
- € 2,50 dal 1 Agosto al 31 Agosto

3. **Il contributo non è cumulativo.**

4. L'ammontare e le modalità di riscossione del contributo potranno essere variate annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale, la quale potrà inoltre fissare riduzioni e periodi diversi di applicazione.

#### **Art.4 Finalità dell'imposta.**

1. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di:

- raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali
- interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale, mobilità nonché dei relativi servizi pubblici locali.

#### **Art.5 Esenzioni**

1. Sono esenti :

- le persone residenti nel Comune;
- i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari e coloro che si recano sull'isola presso le strutture sanitarie per motivi di salute ed i loro accompagnatori;
- le scolaresche in gita di istruzione;
- i minori da zero a sei anni;
- gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici;
- i conducenti dei mezzi commerciali che viaggiano per fini commerciali;
- i residenti nei comuni frontaliere di Calasetta, Portoscuso e Sant'Antioco
- Tutte le persone per i 30 (trenta) giorni successivi al pagamento. In tal caso, farà fede la presentazione del biglietto attestante l'avvenuto pagamento.

2. Sono esentati dal pagamento del contributo, i possessori di immobili assoggettabili ad IMU nel nostro Comune, e i componenti dei loro nuclei familiari; sono altresì esentati i rispettivi figli, nuore/generi e nipoti degli interessati, che non risultino più appartenenti al medesimo nucleo familiare .

3. Sono esentati i soggetti, la cui attività riveste carattere di interesse pubblico e socio culturale.

4. Sono altresì esentati, tutti i cittadini nativi nel nostro Comune ancorché non residenti e i cittadini emigrati in altro Comune. Per entrambi sono esenti dal pagamento anche i rispettivi nuclei familiari.
5. Sono esentati tutti i soggetti non residenti che acquistano un carnet 10 biglietti A/R, per la linea Carloforte-Portovesme e Carloforte-Calasetta.

Per le esenzioni cui ai commi 2, 3 e 4, il Comune su richiesta degli interessati, rilascerà apposita attestazione di esenzione, a fronte della consegna di relativa autocertificazione, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità. Per i possessori di immobili si richiede la presentazione della ricevuta del pagamento IMU relativa all'ultima annualità. La suddetta certificazione verrà annualmente verificata dagli uffici competenti, per il mantenimento dei requisiti richiesti al fine della esenzione.

#### **Art. 6** **Soggetti abilitati alla riscossione**

1. Ai sensi dell'art 33 della legge n. 221/2015 e del presente Regolamento, il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale o con modalità diverse da stabilire con apposita Delibera di Giunta.

#### **Art.7** **Modalità di riscossione e riversamento.**

1. I vettori di cui agli altri articoli precedenti hanno l'obbligo di comunicare ogni trenta giorni al Comune di Carloforte il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo di sbarco secondo il modulo di denuncia fornito dal Comune, provvedendo contestualmente al relativo versamento del dovuto alle casse del Comune.

#### **Art.8** **Sanzioni e riscossione coattiva**

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n° 472 del 1997, così come modificate dal D.lgs. 158/2015.
5. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art.9 Controlli**

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione e degli altri vettori pubblici e privati.
3. Detti vettori sono tenuti a rilasciare copia del biglietto al passeggero per esibirla in eventuale sede di controllo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

### **Art.10 Controversie**

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco, in materia di attuazione del presente Regolamento, saranno risolte attraverso le normali procedure di gestione del contenzioso in materia tributaria e, preventivamente attraverso procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution)

### **Art.11 Disposizioni Transitorie**

1. Sul punto si segnala che la **risoluzione 2/DF** del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all'art. 4, comma 3-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da "imposta di sbarco" a "contributo di sbarco" per effetto dell'art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali.
2. Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l'anno 2017.

3. In prima applicazione, il Contributo sara' effettivamente operativo a partire dal 01.03.2018 per consentire alle persone aventi diritto, la possibilita' di potersi dotare della relativa attestazione di esenzione rilasciata dal Comune , come previsto all' Art. 5.